



COMUNE DI MIRA

Città Metropolitana di Venezia

PIAZZA IX MARTIRI, 3 - C.A.P. 30034 - TEL. 041-5628211 (centralino) - C.F. 00368570271
Indirizzo Internet: www.comune.mira.ve.it - E-mail: tributi@comune.mira.ve.it

**SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, RISORSE ECONOMICHE
SERVIZIO TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

Prot. 44595/2021

Mira, 17/9/2021

Bando per l'accesso alle riduzioni TARIP a favore delle attività economiche tenute al pagamento della TARIP dell'anno 2021 al Comune di Mira ai sensi dell'art. 6 del D.L. 25/5/2021, n. 73 convertito con modificazioni in Legge 23/7/2021, n. 106 – Art. 32 del regolamento comunale tariffa a corrispettivo – TARIP - Delibera di G.C.n.178 del 14/9/2021

1 – Finalità del Bando

1. L'Amministrazione Comunale, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 e del regolamento comunale di applicazione della tariffa a corrispettivo TARIP, con il presente bando definisce le regole amministrative e tecniche per la presentazione delle istanze di accesso alle riduzioni da riconoscere sulla TARIP dovuta per l'anno 2021, l'istruttoria delle medesime e la conclusione del procedimento amministrativo di accoglimento o rigetto.
2. Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento comunale succitato è prevista una riduzione alternativa tra le seguenti elencate:
 - a) a favore delle attività economiche chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno), per effetto di appositi provvedimenti amministrativi (DPCM o altro provvedimento specifico)
 - b) a favore delle attività economiche non rientranti nella riduzione del punto precedente che abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4.

2 – Soggetti beneficiari e requisiti relativi alla riduzione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1

1. La riduzione del presente articolo è rivolta alle attività economiche anche individuali che esercitano una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..) e che sono soggetti passivi ai fini TARIP.
2. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione è condizionato alla presentazione di apposita istanza telematica da rendere al gestore della TARIP nello sportello on line all'indirizzo www.gruppovertas.it, **entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del gestore www.gruppovertas.it**. Scaduto il termine non potranno essere ammesse nuove richieste.
3. L'accesso al beneficio è riservato alle attività economiche che presentano codice ATECO rientrante nelle restrizioni imposte dal COVID 19 per effetto di appositi provvedimenti ministeriali o regionali relativi al primo semestre 2021 e si applica alla relativa utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). **In presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice primario da CCIAA.**
4. Ai soggetti beneficiari viene concessa la riduzione del 90% della tariffa fissa TARIP dovuta per l'anno 2021. Nel caso in cui le risorse stanziare si rivelino insufficienti in conseguenza delle istanze presentate, si procede alla riduzione proporzionale della misura percentuale riconosciuta. La riduzione spettante pro quota non potrà comunque superare il 90% della tariffa fissa TARIP dovuta per l'anno 2021.

3 – Soggetti beneficiari e requisiti relativi alla riduzione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 (calo fatturato)

1. La riduzione del presente articolo è rivolta alle attività economiche anche individuali che esercitano una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..), soggetti passivi ai fini TARIP per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del DL 41/2021.

2. Possono essere beneficiari della riduzione solo ed esclusivamente gli operatori economici anche individuali che esercitano un'attività di impresa in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA, in possesso dei seguenti requisiti come definiti dal dl 41/2021 art 1 e dalla Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate relativa al contributo a fondo perduto riconosciuto dallo Stato:
 - l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
 - Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
 - Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
 - non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.
3. La riduzione si applica all'utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). In presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice primario da CCIAA.
4. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione sono condizionati alla presentazione di apposita istanza/dichiarazione telematica da rendere al gestore della TARIP nello sportello on line all'indirizzo www.gruppoveritas.it, **entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del gestore www.gruppoveritas.it**. Scaduto il termine non potranno essere ammesse nuove richieste.
5. Ai soggetti beneficiari viene concessa la riduzione del 90% della tariffa fissa TARIP dovuta per l'anno 2021. Nel caso in cui le risorse stanziare si rivelino insufficienti in conseguenza delle istanze presentate, si procede alla riduzione proporzionale della misura percentuale riconosciuta. La riduzione spettante pro quota non potrà comunque superare il 90% della tariffa fissa TARIP dovuta per l'anno 2021.
6. Sono in ogni caso esclusi dal beneficio di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art.1 del presente bando (calo fatturato) i soggetti rientranti nelle condizioni previste dal c.2° del D.L. 41/2021.

4 – Criteri di determinazione dell'entità della riduzione e condizioni di attribuzione della riduzione

1. La riduzione spetta ad ogni soggetto richiedente che sia ammesso alla fase di assegnazione dell'agevolazione. Ai soggetti beneficiari di cui ai precedenti punti 2 e 3 del presente bando viene concessa la riduzione del 90% della tariffa fissa TARIP dovuta per l'anno 2021.
2. Nel caso in cui le risorse stanziare si rivelino insufficienti in conseguenza delle istanze presentate, si procede alla riduzione proporzionale della misura percentuale riconosciuta. La riduzione spettante pro quota non potrà comunque superare il 90% della tariffa fissa TARIP dovuta per l'anno 2021.
3. L'attribuzione della riduzione è subordinata alla verifica, da parte del Comune, negli appositi registri (RNA, SIAN e SIPA) disciplinanti gli aiuti di Stato, dei seguenti limiti relativi agli aiuti ricevuti:
 - euro 270.000 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - euro 225.000 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
 - euro 1.800.000 per tutte le altre imprese.

5 - Modalità di presentazione delle istanze e riscontro telematico

1. I soggetti che intendono accedere alla riduzione di cui al presente Bando devono presentare apposita istanza/dichiarazione telematica al gestore della TARIP, nello sportello on line all'indirizzo www.gruppoveritas.it, **entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del gestore www.gruppoveritas.it**, contenente le seguenti informazioni minime:
 - dati identificativi dell'attività economica e del suo legale rappresentante comprensivi di codice fiscale e partita IVA;
 - indirizzo PEC dell'attività economica eletto ai fini della procedura;
 - recapito telefonico ai fini della procedura;
 - il codice ATECO primario dell'impresa;
 - luogo di ubicazione dell'utenza ai fini TARIP;
 - tipologia della riduzione per la quale si presenta l'istanza;
 - codice utente TARIP.
2. Con la presentazione della domanda, dovranno essere allegati i documenti richiesti dal sistema utilizzando esclusivamente l'estensione file **PDF**, comprendente:
 - il modulo sottoscritto;

- L'attestazione della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto di cui al Bando stesso e delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12: *“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (COMMA 13 ART. 1 DL 41/2021).*
3. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/28.12.2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
 4. Il modello di domanda, compilato tassativamente, a pena di esclusione, in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere presentato dal legale rappresentante o dal titolare in proprio dell’attività economica richiedente la riduzione, nello sportello on line del Gestore all’indirizzo www.gruppo-veritas.it
 5. Con riferimento alle disposizioni del presente Bando e alle modalità di presentazione della domanda, sarà possibile inviare richiesta di chiarimenti al seguente indirizzo di posta elettronica: tributi@comune.mira.ve.it
 6. La partecipazione al Bando comporta l’accettazione incondizionata delle procedure e delle disposizioni ivi previste.

6 - Modalità di erogazione della riduzione

1. La riduzione prevista dal presente bando è applicata nella prima fattura utile emessa dal Gestore ai fini TARIP relativa al 2021.

7 - Attività istruttoria e di controllo

1. Il Comune, sulla base della documentazione trasmessa dal gestore Veritas che esegue la tabulazione delle istanze presentate, quantifica la riduzione, soggetta a eventuale controllo successivo, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà e adotta il provvedimento finale di accoglimento o rigetto, anche in modalità cumulativa.
2. Non saranno ritenute ricevibili le istanze:
 - a) presentate oltre la data stabilita;
 - b) presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore Veritas e non processate nell’apposito portale web messo a disposizione;
 - c) non completamente compilate secondo le modalità previste.
3. Il Comune mediante il gestore, in ogni caso, anche successivamente all’erogazione della riduzione, potrà effettuare controlli atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda. Nel caso di accertata mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, oggettivi e soggettivi, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione della riduzione, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione della riduzione a quella di restituzione dello stesso. In caso di dichiarazione mendace, rimangono ferme le responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
4. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo la presentazione dell’istanza ma prima del riconoscimento della riduzione deve essere tempestivamente comunicata al Comune per le conseguenti verifiche istruttorie

IL DIRIGENTE
SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, RISORSE ECONOMICHE
Dott. Guido Piras

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)